

IMPOSTA DI SOGGIORNO INFORMATIVA PER GLI OSPITI



L'imposta di soggiorno, istituita dal Comune di Camerano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2023, è in vigore dal 1º luglio 2023.

FINALITA' DELL'IMPOSTA

L'imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di soggiorno sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Bilancio Consuntivo del Comune di Camerano.

CHI PAGA L'IMPOSTA

Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Camerano che alloggia in una delle strutture ricettive del territorio comunale. L'imposta deve essere versata al gestore della struttura che provvede a rilasciare quietanza delle somme riscosse.

QUANTO SI PAGA

L'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura.

STRUTTURE ALBERGHIERE E PARALBERGHIERE	TARIFFA	STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE E ALL'APERTO	TARIFFA
Albergo 1 stella	1,00	Affittacamere	1,00
Albergo 2 stelle	1,00	Agriturismi	1,00
Albergo 3 stelle	1,50	Appartamenti ammobiliati uso turistico	1,00
Albergo 4 stelle	2,00	Immobili destinati alla locazione breve	1,00
Residenza Turistica 1 stella	1,00	Bed & Breakfast (a conduzione familiare)	1,00
Residenza Turistica 2 stelle	1,00	Country house	1,00
Residenza Turistica 3 stelle	1,50		
Residenza Turistica 4 stelle	2,00		

CHI È ESENTATO DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private situate nel territorio della provincia di Ancona, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i cittadini residenti nel Comune di Camerano.

